



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE POLI, NASTRI, BIANCOFIORE, SALVITTI, RONZULLI, SPERANZON, DE CARLO, LIRIS, TUBETTI, POGLIESE, SALLEMI, RUSSO, MALAN, PETRENGA, STEFANI, PAROLI, OCCHIUTO, PAGANELLA, Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, BALBONI, MALPEZZI, VERDUCCI, DE CRISTOFARO, ZANETTIN, SBROLLINI, BARACHINI, MURELLI, POTENTI, BORGHESI, CALANDRINI, LOTITO, BOCCIA, CASTELLI, PIROVANO, MANCINI, CAMPIONE, SATTA, LISEI, BORGHESE, TESTOR, PARRINI, SPINELLI, FAROLFI, DELLA PORTA, DAMIANI, DE PRIAMO, SCURRIA e MELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 2023

Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni *pro loco* iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riconosce il sistema italiano delle « *pro loco* » quale sistema associativo presente sul territorio nazionale e reca disposizioni per valorizzare e semplificare le procedure per la realizzazione delle attività di interesse generale aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse e organizzate dagli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), che possono aderire alle reti associative nazionali costituite ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalle reti associative nazionali stesse iscritte al RUNTS.

Nel nostro Paese è custodita una preziosa e significativa parte dell'intero patrimonio culturale dell'umanità che costituisce in sé un'identità fondamentale e, pertanto, va tutelata promuovendo un maggiore sviluppo del territorio.

La finalità di questo disegno di legge è quella di esaltare in modo specifico il patrimonio immateriale dello Stato, riconoscendo l'alto valore meritorio dell'attività svolta dalle associazioni, dagli enti del Terzo settore e, in particolare, dalle associazioni *pro loco* italiane, promuovendone e favorendone il relativo sviluppo a livello territoriale. L'attuale quadro normativo riconosce e disciplina l'operato degli enti del Terzo settore ma, secondo i destinatari dei provvedimenti normativi, la realizzazione delle attività di promozione sociale risulta essere complessa in quanto sulle associazioni e sugli enti territoriali gravano molteplici obblighi che, per la natura stessa di questi enti, comportano elevati oneri difficilmente sopportabili e che, non di rado, impediscono l'operatività stessa delle associazioni e conseguentemente dei cittadini che in esse confluiscono e svolgono attività di volontariato.

Con il presente disegno di legge si propone un'evoluzione del modo di operare degli enti di cui in premessa, rispetto a quanto stabilito dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore, in aderenza alle istanze presentate dai destinatari dei provvedimenti su menzionati.

Il presente disegno di legge si compone di sei articoli.

All'articolo 1 sono individuate le finalità e l'ambito di applicazione, con il proposito di riconoscere le *pro loco* e di semplificare le procedure di realizzazione delle attività di interesse generale promosse e organizzate da esse, dalle reti associative nazionali e dalle loro articolazioni periferiche.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero del turismo, l'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*, individua gli enti destinatari e i requisiti necessari all'iscrizione e alla permanenza nell'Albo stesso. L'iscrizione costituisce requisito necessario per gli enti al fine di ottenere il riconoscimento dei propri comitati regionali nei rapporti con le regioni.

L'articolo 3 prevede disposizioni relative agli eventi di spettacolo dal vivo e di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico.

L'articolo 4 prevede nuove disposizioni relative alle manifestazioni temporanee.

L'articolo 5 prevede la modifica del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 6 specifica che le disposizioni introdotte con il presente disegno di legge non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge riconosce il sistema italiano delle « *pro loco* », come definite al comma 2 del presente articolo, quale sistema associativo presente sul territorio nazionale e ha l'obiettivo di incentivare e semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni, eventi e attività di vario tipo finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Gli obiettivi di cui al primo periodo si intendono riferiti alle reti associative nazionali, alle loro articolazioni periferiche e alle *pro loco* iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

2. Ai fini della presente legge per *pro loco* si intendono le associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione sociale e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche, ambientali ed enogastronomiche del comune su cui insistono e in cui operano attivamente per favorire la crescita e lo sviluppo sociale e turistico del territorio, secondo i principi di democraticità e uguaglianza e mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, *k)*, *t)*, *u)*, *v)* e *z)*, del codice di cui al decreto le-

gislativo 3 luglio 2017, n. 117. Per il conseguimento delle finalità di cui al primo periodo, le *pro loco* possono associarsi alle reti associative nazionali iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e costituite ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e possono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati e collaborare con enti pubblici o privati o con altre associazioni. La denominazione *pro loco* è riservata alle associazioni iscritte agli albi regionali delle *pro loco* presso gli assessorati regionali competenti per il turismo.

Art. 2.

(Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*)

1. È istituito, presso il Ministero del turismo - Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, l'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*.

2. Sono enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco* le reti associative nazionali costituite ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;

b) associare enti del Terzo settore con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge le cui sedi legali od operative siano presenti in almeno dieci regioni e in tutte le province o città metropolitane delle medesime regioni;

c) avere in almeno dieci regioni una rappresentatività regionale di enti del Terzo settore con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge associati alla

rete nazionale, pari almeno al 30 per cento delle *pro loco* iscritte ai relativi albi regionali.

3. Il Ministero del turismo - Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, ai fini dell'iscrizione all'Albo istituito ai sensi del comma 1, verifica il possesso dei requisiti dell'ente previsti ai sensi del comma 2 e, con cadenza annuale, provvede alla verifica dei requisiti medesimi. La carenza dei requisiti necessari per la permanenza nell'Albo comporta la cancellazione dell'ente dall'Albo stesso.

4. L'iscrizione all'Albo istituito ai sensi del comma 1 costituisce requisito necessario per il riconoscimento dei comitati regionali degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco* nei rapporti con le regioni.

5. L'Albo istituito ai sensi del comma 1 è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto la procedura per l'iscrizione all'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione, la revisione e la gestione dell'Albo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni relative a eventi di spettacolo dal vivo e di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico)

1. Per gli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore nonché di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico organizzati dagli enti di cui

all'articolo 1 della presente legge, anche in collaborazione o a seguito di convenzione con le amministrazioni locali, qualora prevedano una partecipazione fino a un massimo di 1.000 persone simultaneamente e che si svolgano entro le ore ventiquattro del giorno di inizio, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ad analogo ufficio competente, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge l'evento in oggetto.

2. L'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 1 può avere inizio dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di manifestazioni temporanee)

1. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo aventi carattere temporaneo, organizzate dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, anche in collaborazione o a seguito di convenzione con le amministrazioni locali, l'autorizzazione e le verifiche di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, hanno una validità di cinque anni, salvo che siano intervenute variazioni logistico-strutturali. Le manifestazioni di cui al primo periodo devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) essere qualificate come spettacoli o trattenimenti musicali e danzanti allestiti oc-

casionalmente o per specifiche ricorrenze in teatri o in locali di pubblico spettacolo, nei limiti di capienza previsti a legislazione vigente, per i quali possa essere prevista anche la somministrazione di alimenti e bevande purché la stessa sia connotabile quale attività meramente complementare e accessoria;

b) essere qualificate come manifestazioni aventi carattere temporaneo organizzate in locali adibiti a gallerie, esposizioni o mostre di prodotti per le quali possono essere previsti anche eventi di pubblico spettacolo o trattenimento purché la partecipazione non sia superiore a 1.000 persone simultaneamente;

c) essere qualificate come fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche o come sagre in cui si esercita anche la somministrazione di alimenti e bevande, con la possibilità altresì di svolgere attività finalizzate alla raccolta di fondi per scopi istituzionali o per beneficenza e attività di pubblico spettacolo o trattenimento, purché la partecipazione non sia superiore a 1.000 persone simultaneamente.

2. Per le manifestazioni di cui al presente articolo la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ad analogo ufficio competente. La segnalazione di inizio attività può essere presentata agli uffici territorialmente competenti in maniera diretta o con utilizzo di strumenti telematici ove l'ente di cui all'articolo 1 della presente legge sia in possesso di idonei strumenti informatici e comunque senza arrecare aggravii economici alle associazioni territoriali.

3. La manifestazione oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può avere inizio dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 141, 141-*bis* e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per le manifestazioni di cui al presente articolo e per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica, qualora la commissione provinciale, nella stessa provincia, o quella comunale, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a cinque anni e salvo che siano intervenute variazioni logistico-strutturali.

Art. 5.

(Modifica al decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. All'articolo 3, comma 12-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, » sono inserite le seguenti: « delle associazioni o enti senza scopo di lucro ».

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.